

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 159

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELLEGATTI, BRESCIA, PEDRAZZI  
CIPOLLA, PIERANI, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI  
e BETTONI BRANDANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1992

### Ordinamento della professione di assistente sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione era già stato approvato, nel testo che qui presentiamo, dalla Camera dei deputati nella precedente legislatura. Lo scioglimento anticipato delle Camere non consentì l'approvazione definitiva, per cui riteniamo opportuno ripresentarlo sollecitando con urgenza il suo *iter* parlamentare.

Affrontare la questione riguardante l'ordinamento della professione di assistente sociale significa confrontarsi su ambiti strettamente intrecciati, e non separati, con la qualità dei servizi, della loro diffusione e della professionalità di chi in essi opera, delle risposte quindi ai bisogni ed ai diritti di cittadinanza di uomini e donne.

La riflessione sul ruolo degli assistenti sociali non deve perciò limitarsi alla questione della formazione o dei riconoscimenti contrattuali, ma deve sempre riportarci sui peculiari problemi che emergono dai servizi sociali pubblici, dal loro funzionamento. Una riflessione quindi su una professione che, rappresentando una delle antenne più sensibili ed attente alle condizioni delle cittadine e dei cittadini, così esposta a rischi di sfiducia per lo scarto tra domanda e possibilità di risposte adeguate, è essenziale per saper leggere la realtà dei servizi sociali.

Nel 1987 si è provveduto a conferire il riconoscimento giuridico al diploma universitario triennale di assistente sociale

definendolo titolo abilitante della professione e il contestuale decreto del Ministro della pubblica istruzione ne ha fissato, inoltre l'iter formativo. Dopo quattro decenni di presenza attiva nei servizi pubblici e un indubbio apporto alla trasformazione degli stessi da un vetusto concetto di «beneficenza» ad un moderno concetto di servizi alla persona verso la realizzazione del dettato costituzionale, si è usciti finalmente da una situazione strumentale tenuta nella confusione.

La funzione dell'assistente sociale è cruciale oggi per la domanda di servizio di cui è caricata, per i mutamenti rapidi del tipo di domanda, perchè per prima avverte come sia difficile rispondere al disagio che è causato ai cittadini dal venir meno di poteri e risorse per i servizi, per una domanda di servizi sempre più estesa e nuova.

Lo stesso profilo femminile che sta emergendo con nettezza anche nella nostra società, per la complessità e diversità che lo compone, pone nuove questioni al sistema dei servizi perchè le donne sono le maggiori utenti e insieme, in numero molto grande, lavoratrici nei servizi stessi.

È un aspetto questo attentamente analizzato dal molte sociologhe che hanno reso evidenti a tutti noi come le donne incontrano proprio nel settore di cura le loro competenze sia professionali sia informali.

Un'altra questione che va sottolineata è che quando si parla di sistema dei servizi occorre sapere che non indichiamo servizi immutabili, perchè essi devono rispondere ai nuovi bisogni, a quelle trasformazioni che insorgono nella vita degli uomini e delle donne nella società; ed è a partire da ciò che dobbiamo sapere indicare priorità ed obiettivi che ridisegnino i servizi.

Il rapporto diretto degli assistenti sociali con i cittadini e le cittadine porta a rispondere a domande molto differenti, a vivere una serie di relazioni che in nessun altro ambito, come questo, si verificano.

I servizi alla persona richiedono una disponibilità ed una capacità di renderli umani che mette in gioco emozioni, attese reciproche, razionalità. La riflessione quin-

di sulla professionalità degli assistenti sociali non può essere disgiunta dalle prestazioni professionali che sono realmente richieste, dalle risorse individuali che ognuno investe, dalle stesse innovazioni che vengono prodotte concretamente mentre si opera.

Questa valorizzazione della professionalità richiede una analisi attenta, chiama in causa retribuzione, formazione, aggiornamento, ma chiama in causa anche la capacità di saper trarre dal lavoro nei servizi indicazioni per come questi vanno innovati sul piano delle regole e dei contenuti, e come poi complessivamente si cambia e si innova tutta la legislazione e la sua applicazione attraverso le istituzioni elettive.

La professione di assistente sociale come descritta dall'articolo 1 viene esercitata con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, operando nelle varie fasi dell'intervento che vanno dalla prevenzione al recupero; suoi compiti sono la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la direzione dei servizi sociali.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti per la professione prevedendo una formazione in ambito universitario, utilizzando competenze e professionalità di alto valore.

Con l'articolo 3 vengono istituiti l'albo e l'ordine degli assistenti sociali e con l'articolo 4 si disciplinano le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché l'istituzione dell'ordine e del consiglio nazionale con i vari procedimenti elettorali.

Con le norme transitorie contenute nell'articolo 5 è consentita l'iscrizione all'albo per tutti coloro che hanno conseguito l'abilitazione nelle scuole dirette a fini speciali universitarie.

Onorevoli Senatori, nel proporre la rapida approvazione di questo disegno di legge, abbiamo ben presente che, oltre all'interesse degli assistenti sociali a tutelare e promuovere la professione, intendiamo garantire lo stesso sistema dei servizi socio-assistenziali del corretto esercizio di una professione largamente presente negli stessi.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Professione di assistente sociale)*

1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

2. Sono compiti dell'assistente sociale la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la direzione dei servizi sociali.

3. La professione di assistente sociale può essere esercitata nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

## Art. 2.

*(Requisiti per l'esercizio della professione)*

1. Per l'esercizio della professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale.

2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 29 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

## Art. 3.

*(Istituzione dell'albo  
e dell'ordine degli assistenti sociali)*

1. È istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi alla istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.

## Art. 4.

*(Norme regolamentari)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per gli affari sociali, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo e sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

## Art. 5.

*(Norme transitorie)*

1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.